

PER UNA EFFICACE COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

24 febbraio 2015 ore 09:39

Intesa Italia-Liechtenstein sullo scambio di informazioni fiscali

di **Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners**

L'Italia e il Principato del Liechtenstein hanno concluso un'intesa in materia di scambio di informazioni di natura fiscale, basato sul più aggiornato standard OCSE. L'intesa raggiunta include l'Accordo sul Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e un Protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo. Questi accordi permetteranno di instaurare una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi, volta a migliorare il contrasto all'evasione fiscale e costituiranno la premessa per ulteriori miglioramenti delle relazioni economiche bilaterali tra gli Stati.

L'Italia e il Liechtenstein hanno concluso un accordo in materia di **scambio di informazioni** di natura fiscale basata sugli **standard più aggiornati dell'OCSE**. Secondo il comunicato stampa n. 32 del 13 febbraio 2015 del Ministro dell'Economia italiano, l'accordo servirà a migliorare l'azione di contrasto all'evasione fiscale ed anche, e soprattutto, costituirà la premessa per ulteriori miglioramenti delle relazioni economiche bilaterali.

Leggi anche ["Italia-Liechtenstein intesa sullo scambio di informazioni"](#)

Il Protocollo sulle richieste di gruppo costituisce uno strumento giuridico conforme all'art. 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, in linea con l'iniziativa di dialogo di Oslo a seguito della prima conferenza (2011) in tema di imposte ed altri crimini, e rappresenta un ulteriore significativo avanzamento nel livello di cooperazione amministrativa in materia fiscale tra i due Paesi.

Il Liechtenstein era stato **cancellato dalla "grey list"** dell'OCSE nel 2009 (che annoverava 31 Paesi), a seguito della firma, nel mese di novembre dello stesso anno, del dodicesimo accordo sullo scambio di informazioni fiscali con altra entità governativa, requisito di conformità richiesto dall'OCSE per non essere considerato "paradiso fiscale".

Il Liechtenstein, nel 2004, ha concluso con l'Unione europea un accordo sulla base della cd. "direttiva risparmio". Si tratta della direttiva n. 2003/48/CE, del Consiglio, del 3 giugno 2003, applicata dagli Stati membri a partire dal 1° luglio 2005, relativa alla **tassazione dei redditi da risparmio** sotto forma di pagamenti di **interessi**, e per la quale si era accertato, sin dal 2008, la non piena rispondenza agli obiettivi che apparivano unanimemente condivisi dal Consiglio fin dalla sessione del 26 e 27 novembre 2000. Infatti risultava opportuno, tra le altre cose, evitare comportamenti elusivi conseguenti all'"incanalamento" del pagamento degli interessi attraverso operatori al di fuori dell'area territoriale di riferimento della direttiva.

È con la direttiva n. 2014/48/UE del 24 marzo 2014, che si pone rimedio, anche per il tramite di un miglioramento della qualità delle informazioni oggetto di scambio tra i Paesi, ai lamentati fenomeni elusivi, almeno **dal 1° gennaio 2016**, data fissata per l'adeguamento delle legislazioni nazionali alla direttiva.

Gli effetti dell'accordo

L'intesa raggiunta, grazie all'impegno congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano e delle autorità del Liechtenstein, include sia l'accordo sul **Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA)**, sia il **Protocollo aggiuntivo** in materia di **richieste di gruppo** ("group request"), allo scopo di identificare gruppi di contribuenti che intendono dissimulare cespiti

patrimoniali non dichiarati.

Secondo il Ministero italiano si è in presenza del punto di arrivo di un intenso e prolungato sforzo internazionale orientato a conseguire un accordo politico e tecnico in grado di cancellare il segreto bancario. Questo risultato può dirsi raggiunto e implementato a partire dal 2017.

Sempre secondo il Ministero, l'Italia è sempre stata in prima linea nelle attività di **contrasto all'evasione fiscale** e ha sostenuto l'adozione di uno standard internazionale di trasparenza sin dall'inizio, partecipando al Gruppo dei 5 (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito) che ha elaborato, insieme agli Stati Uniti, l'accordo per l'applicazione della **disciplina FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act statunitense) ed il miglioramento della compliance fiscale internazionale.

L'iniziativa bilaterale si pone anche in linea con la direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla **cooperazione amministrativa nel settore fiscale**, che ha abrogato la precedente direttiva n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 che stabiliva la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (e delle imposte sui premi assicurativi).

Una volta **entrati in vigore**, l'accordo sul Modello di TIEA e il Protocollo aggiuntivo permetteranno di instaurare un'**efficace cooperazione amministrativa** tra l'Italia e il Principato del Liechtenstein.

La sottoscrizione dovrebbe avvenire **entro il 2 marzo 2015**, termine previsto ai fini della normativa italiana sulla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure). In questo modo, il Liechtenstein potrebbe essere presto inserito nella **white list** di Stati che consentono lo scambio automatico (dal 2017) di informazioni di natura fiscale.

Il Liechtenstein, quindi, potrebbe essere equiparato ad un Paese white list ai fini della **voluntary disclosure** e ciò consentirà una più agevole regolarizzazione per i contribuenti italiani che possiedono attività finanziarie in Liechtenstein, non dichiarate secondo le prescrizioni della normativa sul monitoraggio fiscale.

Il "**vantaggio**" per il contribuente italiano che dispone di patrimoni nel Liechtenstein, non dichiarati all'Autorità fiscale italiana, e che intende aderire alla voluntary disclosure consiste nella riduzione delle sanzioni previste nel caso in cui i predetti patrimoni e redditi siano localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata che non hanno aderito agli standard sullo scambio di informazioni.

Le **sanzioni** sono quelle fissate all'art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990 e sono determinate, ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997, in misura pari alla metà del minimo edittale, se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE (Spazio Economico Europeo), che permettono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia.

Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di **voluntary disclosure**, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è fissata al minimo di legge, ridotto di 1/4.

L'Italia ed il Liechtenstein infine si sono impegnati, con una dichiarazione congiunta, ad applicare, dal 2017, lo **scambio automatico** di informazioni di natura finanziaria sulla base del nuovo standard globale dell'OCSE (il Common Reporting Standard del 2014).

Conclusioni

Dopo l'**accordo con la Svizzera**, quello con il Liechtenstein rappresenta una ulteriore tappa nel contrasto all'evasione fiscale, non solo tra l'Italia e il Liechtenstein - noto da decenni per la sua connotazione di "paradiso fiscale" con l'utilizzo di strumenti giuridici quali le Anstalt e le Stiftung impenetrabili al Fisco italiano o le società con titoli al portatore e conseguente protezione dell'anonimato degli effettivi proprietari - ma anche tra detti due Paesi e gli altri, sia dell'UE sia extra UE.

In ambito UE, il recepimento della direttiva n. 2014/48/UE - che ha modificato la direttiva n. 2003/48/CE - costituisce, con effetto dal 1° gennaio 2016, elemento di rafforzamento delle regole di rigore per lo scambio di informazioni (automatico) tra i diversi Paesi.

La imminente sottoscrizione del **Tax Information Exchange Agreement** tra Italia e Liechtenstein si pone nel contesto delle azioni che, a livello internazionale e comunitario, sono state intraprese ai fini del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, a cui neppure i Paesi europei non comunitari

